



REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Società in nome
collettivo. Esclusione
del socio. Annullamento.
Efficacia. Risarcimento
danni.

Composta da:

Dott. Ugo Vitrone	- Presidente -
Dott. Vittorio Ragonesi	- Consigliere -
Dott. Maria Cristina Giancola	- Consigliere -
Dott. Antonio Didone	- Consigliere -
Dott. Giacinto Bisogni	- Rel. Consigliere -

R.G.N. 817/07

Cron. 6829

Rep. 1151

Ud. 9/12/13

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Fallimento della s.n.c. E di F F
e R G e dei soci illimitatamente
responsibili F F e R G , in
persona del curatore A E , autorizzato dal
G.D. del Tribunale di Fermo (cron. 304 del 18 luglio
2006), rappresentato e difeso dall'avv. Giandomenico
Rossetti ed elettivamente domiciliato in Roma, presso
lo studio dell'avv. Vincenzo Sabia, per procura
speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

1947
2013

Bozz



nei confronti di

E e M C e A D

elettivamente domiciliati in Roma, piazza dei
Giureconsulti 26, presso lo studio dell'avv. Gustavo
Maria Felli, rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi
Spadavecchia per procura speciale in calce al
controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 600/05 della Corte d'appello di
Ancona emessa il 14 ottobre 2005 e depositata il 5
novembre 2005, R.G. n. 198/01;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core che ha concluso per il
l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito
il secondo;

Rilevato che:

1. R G ha convenuto davanti al
Tribunale di Fermo, con atto di citazione del 25
ottobre 1987, T C , A D e
F F per ottenere l'annullamento
della delibera che aveva dichiarato l'esclusione
del R G dalla società G s.a.s., di
cui era socio accomandatario, e la condanna dei
convenuti al risarcimento del danno.

2. Si sono costituiti il T C e il A D e
hanno eccepito il loro difetto di legittimazione

Bisq



passiva, essendo legittimata la s.a.s. G ,
nel merito hanno contestato la fondatezza delle
domande. Si è costituito successivamente il
F F dichiarando di dissentire dalla delibera
di esclusione che non aveva votato e di
rimettersi alla decisione del Tribunale.

3. Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 3 marzo
2000, ha dichiarato inammissibili le domande
proposte nei confronti dei soci, peraltro citati
in giudizio senza alcuna prospettazione della
loro qualità di soci, anziché nei confronti della
società.

4. La Corte di appello di Ancona, pur ritenendo
fondata la censura proposta dall'appellante
curatela del fallimento della E di
F F e R G s.n.c.,
relativamente alla affermata erronea
instaurazione del contraddittorio, ha respinto
l'appello rilevando che la pronuncia che decide
sulla legittimità o meno della esclusione del
socio non è una sentenza costitutiva di
annullamento ma è meramente prodromica alla
domanda di liquidazione della quota e alla
richiesta di liquidazione del danno. Ha rilevato
che nella specie nessuna richiesta di
liquidazione della quota era stata proposta
mentre la domanda di risarcimento danni era
rimasta del tutto sfornita di prova.

5. Ricorre per cassazione la curatela del Fallimento



E di F F e R G

s.n.c. affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 2287 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

6. Con il primo motivo la ricorrente curatela fallimentare contesta l'affermazione della Corte di appello circa il carattere meramente prodromico della pronuncia di annullamento in quanto l'annullamento della delibera di esclusione ha come effetto la restaurazione della situazione quo ante con conseguente reintegrazione del socio escluso nella compagine societaria e, solo eventualmente, la pronuncia sulla legittimità della esclusione può collegarsi alla richiesta di liquidazione della quota e/o al risarcimento del danno.

7. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'assoluta mancanza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di risarcimento dei danni la cui liquidazione era stata richiesta in via equitativa e la cui prova era stata impedita dal giudice che aveva ritenuto la causa sufficientemente istruita senza alcuna necessità di accoglimento delle richieste istruttorie.



8. Si difendono con controricorso E e M C
e A D ed eccepiscono

l'inammissibilità del ricorso: a) per carenza di procura speciale e carenza della dichiarazione, da parte del difensore, di essere abilitato al patrocinio in Cassazione e nelle altre magistrature superiori; b) per violazione del principio di autosufficienza in quanto, dalla lettura dell'atto, non si rinviene la motivazione su cui è fondato il convincimento del giudice del merito; c) perché la Corte di appello ha congruamente motivato la decisione dopo averne comunque valutato e apprezzato i fatti sottoposti al suo esame, aderendo alle tesi giurisprudenziali riguardo la natura accertativa della pronuncia che decide sulla legittimità della delibera di esclusione di un socio e ciò preclude ai giudici di legittimità una diversa valutazione dei fatti richiesta dal ricorrente. Nel merito i controricorrenti rilevano la assoluta mancanza di prova in ordine ai fatti oggetto della pretesa in palese violazione dell'art. 2697 c.c.

Ritenuto che

9. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate. La procura rilasciata a margine del ricorso è sottoscritta dal curatore fallimentare che l'ha conferita all'avv. Giandomenico Rossetti avvocato cassazionista dal 15 settembre 2004. Il



ricorso contiene una rappresentazione esaustiva del giudizio e delle motivazioni contro le quali si incentra l'impugnazione per cassazione.

10. Il primo motivo di ricorso è fondato. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., sezione I, n. 16150 del 22 dicembre 2000; Cass. Civ. sez. I, n. 5958 del 28 maggio 1993) l'annullamento della deliberazione di esclusione di un socio in esito ad opposizione proposta a norma dell'art. 2287, comma secondo cod. civ., opera *ex tunc* e comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivati. Va quindi esclusa la natura meramente dichiarativa e strumentale dell'annullamento della delibera di esclusione così come affermato dalla Corte di appello di Ancona con riferimento a una pronuncia di merito smentita dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

11. L'esame del secondo motivo di ricorso rimane assorbito dall'accoglimento del primo e dalla cassazione con rinvio alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona

Brz



che, in diversa composizione, deciderà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
9 dicembre 2013.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Il Presidente

Ugo Vitrone

Depositato in Cancelleria

■ 24 MAR 2014

IL CANCELLIERE
Alfonso Macafferri